

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

44.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANCA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CITARISTI

INDICE	PAG.	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
MANCA ed altri: Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento (2962)	448	
PRESIDENTE	448	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	450	
Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
PAVONE ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (456);		
LAFORGIA ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (782);		
BRINI ed altri: Principi generali in materia di artigianato (1246);		
Legge-quadro per l'artigianato (1549);		
CORTI ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1673);		
LABRIOLA ed altri: Legge-quadro dell'impresa artigiana (1676)	450	
PRESIDENTE	450, 451, 452, 453, 454, 455, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478	
ABETE		467, 469
ALIVERTI		453, 458, 477, 478
BALESTRACCI		452
BRINI		451, 452, 453, 455, 459, 460, 466, 468, 471, 475, 477, 478
CAPPELLI		455, 458, 460, 462, 463, 465, 471, 473
CITARISTI		450, 452, 460
DUJANY		451, 453, 471, 472, 476
FRASNELLI		476
GAROCCHIO		476
GRASSUCCI		467
LAFORGIA, <i>Relatore</i>		451, 452, 459, 460, 462, 465, 466, 468, 470, 471, 472, 474, 476
MARRAFFINI		468
OLIVI		457, 462, 463, 469, 471
ROBALDO		453
REBECCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>		451, 460, 463, 465, 466, 468, 471, 472, 475, 477, 478
SACCONI		457, 468, 475
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE		450, 453, 454, 457, 459, 462, 464, 465, 468, 471
TESINI ARISTIDE		453, 454, 460, 467, 476

La seduta comincia alle 10,40.

TESINI ARISTIDE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Manca ed altri: Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento (2962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Manca, Citaristi, Cerrina Feroni, Laforgia, Robaldo, Staiti di Cuddia delle Chiuse e Tesini Aristide: « Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento ».

Sulla proposta di legge riferirò io stesso.

Come è noto, una modifica introdotta dal Senato al decreto-legge n. 68 del 1980, concernente disposizioni sui consumi energetici, limitò l'efficacia di detto decreto-legge alla sola stagione invernale 1979-1980, nel presupposto che la definitiva regolamentazione della materia potesse essere adottata sulla base delle esperienze acquisite in detto periodo. Purtroppo ciò non accadde, e nello scorso anno il Governo emanò un decreto-legge inteso a prolungare l'efficacia di dette disposizioni fino alla data del 15 aprile 1981. Contestualmente fu presentato un disegno di legge per la disciplina definitiva della materia, che tuttavia è ancora all'esame della Commissione industria del Senato.

Di conseguenza, allo stato attuale, le uniche disposizioni vigenti per la disciplina degli impianti di riscaldamento sono quelle contenute nella legge n. 373 del 1976. Tale legge reca un intervento organico per quanto riguarda la nuova edilizia e per l'edilizia esistente, limitatamente alle caratteristiche dell'impianto termico, che deve essere opportunamente coibentato e dimensionato per fornire una temperatura

dell'aria nell'ambiente non superiore a 20° centigradi, con componenti ed apparecchiature di regolazione soggetti ad omologazione e con sistema automatico di regolazione del calore, quando la potenza termica al focolare è uguale o superiore alle 50 mila Kcal/h, per le installazioni successive al regolamento della legge stessa, e uguale o superiore a 100 mila Kcal/h per gli impianti già installati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

Vengono inoltre stabiliti i criteri per l'isolamento termico degli edifici. I consumi di energia nel settore del riscaldamento costituiscono circa il 17 per cento del totale per un complesso di 25 milioni di TEP. Secondo studi effettuati dal CNR (indagine sulla situazione termica nel riscaldamento degli edifici, Progetto finalizzato energetica 1979) la quasi totalità delle abitazioni, 97 per cento, è dotata di un sistema di riscaldamento con la seguente ripartizione: impianti centralizzati: 36,4 per cento; impianti autonomi: 20 per cento; stufe (elettriche o a combustibile): 32,7 per cento; caminetti: 8,6 per cento; altri: 2,3 per cento. La diffusione degli impianti centralizzati e autonomi nel paese è la seguente: al nord, 72 per cento; al centro, 62 per cento; al sud, 28 per cento.

Nella stagione invernale 1977-78, in assenza di qualsiasi normativa al riguardo, hanno adottato il riscaldamento continuo nell'arco delle 24 ore il 54 per cento delle famiglie del nord; il 15 per cento delle famiglie del centro e il 4 per cento delle famiglie del sud: in sintesi circa il 38 per cento delle famiglie italiane. Passiamo ora ad un confronto dei consumi del semestre 1979-80 e il semestre 1980-81. Limitando l'esame all'andamento del gasolio, che costituisce il 70 per cento dei consumi complessivi di combustibili liquidi destinati al settore del riscaldamento, si ha la seguente situazione: nel quarto trimestre 1980 e nel primo trimestre 1981 ci sono state vendite per 7.885.000 tonnellate; i consumi da scorte sono stati di 1.755.000 tonnellate, per un totale dei consumi di 9.640.000 tonnellate.

Nel quarto trimestre 1979 e nel primo trimestre 1980 si erano, invece, registrate vendite per 8.720.000 tonnellate, i consumi di scorte avevano raggiunto le 450.000 tonnellate, per un totale dei consumi di 9.170.000 tonnellate.

Quindi, nella stagione di riscaldamento 1979-80 (nel semestre in cui non è stata applicata nessuna normativa di contenimento) si è avuto un consumo maggiore di circa 500 mila tonnellate (5,1 per cento) di gasolio rispetto al corrispondente periodo della stagione precedente, nella quale sono stati applicati i decreti legge di contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.

Un confronto tra la stagione 1979-80 e 1978-79 evidenzia una differenza di 1.570.000 tonnellate di gasolio pari al 13,1 per cento del consumo totale.

Naturalmente non è possibile imputare tutta la quota di risparmio alla sola applicazione della normativa, in quanto vanno considerati sia il fattore climatico (nella stagione 1978-79 il clima è stato più rigido della stagione 1979-80 come risulta da un confronto di gradi/giorno = 5 per cento di differenza), sia il diverso costo del combustibile, dell'effetto dei quali non è possibile fare oggi un'esatta valutazione.

L'incidenza dell'ultimo parametro non può essere considerata consistente in quanto, dato il ripetersi del comportamento delle famiglie, non si sarebbe determinato un aumento dei consumi del 5,1 per cento nell'ultima stagione rispetto alla precedente.

Da tali considerazioni si può ritenere che il risparmio per effetto dell'applicazione della normativa non dovrebbe essere stato inferiore alle 700-800 tonnellate di gasolio.

È opportuno sottolineare che da alcune valutazioni eseguite dall'ENEL l'applicazione dei decreti, volti alla regolamentazione dell'uso degli impianti termici, ha influenzato la domanda di energia elettrica per l'uso delle stufe elettriche in modo relativamente contenuto (nell'ordine di 200-300 milioni di chilowattora all'anno) con conseguente maggior consumo

di combustibile nelle centrali termoelettriche di 50-75.000 tonnellate.

Il ricorso sostitutivo all'energia elettrica per effetto della riduzione del periodo di riscaldamento può avere qualche conseguenza sulla maggior domanda di potenza alla punta serale (nell'ordine di 500-1.000 MWe) ma non dovrebbe comportare problemi rilevanti, dato che il fenomeno si dovrebbe verificare principalmente nelle settimane precedenti l'inizio o successive al termine del periodo di riscaldamento concesso o nelle ore notturne, quando non esistono problemi di potenza.

Tali argomentazioni sono valide naturalmente soltanto per incrementi limitati all'uso dell'energia elettrica per il riscaldamento degli ambienti, dato il basso rendimento (35 per cento rispetto al rendimento degli impianti a combustibile 50-70 per cento).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7, nonché nell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178, è prorogata fino al 15 aprile 1982.

Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Manca ed altri: « Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento » (2962):

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Aliverti, Balestracci, Brini, Broccoli, Cappelli, Cappelloni, Cerrina Feroni, Citaristi, Dujany, Graduata, Grassucci, Laforgia, Manca, Marraffini, Martinat, Olivi, Proietti, Pugno, Robaldo, Sacconi, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Sangalli, Servadei, Tesini Aristide, Trebbi Aloardi.

Seguito della discussione delle proposte di legge Pavone ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (456); Laforgia ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (783); Brini ed altri: Principi generali in materia di artigianato (1246); del disegno di legge: Legge-quadro per l'artigianato (1549) e delle proposte di legge Corti ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1673); Labriola ed altri: Legge-quadro dell'impresa artigiana (1676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pavone ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato »; Laforgia ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato »; Brini ed altri: « Principi generali in materia di artigia-

nato »; del disegno di legge: « Legge-quadro per l'artigianato »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Corti ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato »; Labriola ed altri: « Legge-quadro dell'impresa artigiana ».

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Desidero ricordare che nel corso della precedente riunione, presidente l'onorevole Citaristi, vi fu un suo preciso riferimento alla lettura di alcuni documenti pervenuti alla Presidenza: un telegramma del presidente della regione Lombardia e l'ordine del giorno da me già preannunciato nella giunta comunale di Milano in materia di legge-quadro sull'artigianato.

CITARISTI. Le ricordo, onorevole Staiti, che feci riferimento solo al telegramma del presidente della regione Lombardia.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Comunque, ritengo opportuno che la Commissione sia messa a conoscenza di ciò di cui sopra.

Va ricordato, inoltre, che al termine della precedente seduta avevamo inviato l'articolo 1 alla Commissione affari costituzionali, su richiesta dell'onorevole Riz, affinché su di esso fosse espresso il parere della medesima; desidererei sapere se oggi siamo in grado di disporre di quel parere.

PRESIDENTE. Al momento, onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse, non disponiamo di quel parere, ma, riunendosi la Commissione affari costituzionali nella giornata di domani, ritengo che potremo acquisirlo domani stesso. Quindi, se non vi sono proposte innovative, potremmo procedere ugualmente accantonando l'articolo 1, a proposito del quale la Commissione affari costituzionali non ha ancora emesso il parere richiesto sugli emendamenti soppressivi del secondo comma.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. La sua proposta, onorevole presidente, mi lascia alquanto perplesso perché credo sia abbastanza difficile poter procedere nel-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1981

l'esame degli altri articoli senza aver rimosso preventivamente gli ostacoli insorti in relazione all'articolo 1 ed il cui superamento, a mio avviso, è fondamentale ed importantissimo proprio ai fini della struttura stessa di tutto l'iter legislativo di questa legge-quadro, anche perché vi sono seri dubbi di incostituzionalità per quanto riguarda l'articolo 2 del provvedimento; ho quindi la vaga sensazione che tutto il nostro lavoro possa rimanere appeso ad un filo se prima non risolviamo questo nodo estremamente importante.

Non ho suggerimenti da fare; ritenevo però che avremmo ripreso i nostri lavori solo dopo aver acquisito il parere della Commissione affari costituzionali.

Personalmente mi trovo in difficoltà anche per quanto riguarda l'articolo 2, anzi mi pare che tutta l'impalcatura del provvedimento possa essere messa in discussione. Senza il parere in questione rischiamo, quindi, di fare un lavoro fine a se stesso; ripeto di non avere suggerimenti da dare, però devo dire che sono molto stupito del fatto che dopo quindici giorni ancora non abbiamo acquisito detto parere.

PRESIDENTE. Non rientra nelle nostre competenze convocare o meno la Commissione affari costituzionali, che per altro è convocata per domani.

DUJANY. Per cercare di dare un contributo di celerità ai nostri lavori, desidero rilevare che nella scorsa seduta ci eravamo soffermati sulla soppressione del secondo comma dell'articolo 1; non sto a ripetere le argomentazioni di quel dibattito, però ricordo che il relatore ed il rappresentante del Governo si erano rimessi alle decisioni della Commissione.

A questo punto mi chiedo se non si possa, con un'ulteriore riflessione, ma in senso decisivo, arrivare alla soppressione in questione, che non comporterebbe alcuna conseguenza dal momento che il secondo comma dell'articolo 1 si limita a riproporre il testo di una norma costituzionale.

LAFORGIA, Relatore. Confermo quanto già detto nella scorsa seduta poiché concordo con quanto ha detto l'onorevole Dujany circa l'opportunità della soppressione del secondo comma dell'articolo 1 (possibilmente in questa seduta) in modo da procedere sollecitamente all'esame della restante parte dell'articolo 1.

In effetti la formulazione in questione ripropone un principio contenuto in modo inequivocabile nella Costituzione che, come tale, va rispettato.

REBECCHINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Ribadisco quanto già detto la volta scorsa. Il Governo è dell'avviso che nelle disposizioni recate dal secondo comma dell'articolo 2 non vi siano estremi di illegittimità costituzionale, e da questo punto di vista concorda con quanto detto dall'onorevole Dujany e dal relatore, i quali hanno sottolineato che il comma in questione si limita a riproporre il dettato costituzionale.

Rispondendo indirettamente ai quesiti posti dall'onorevole Citaristi circa gli organismi di controllo, devo aggiungere che è possibile che questi non sempre abbiano esercitato i loro compiti in modo severo, ma ciò non toglie che il problema sia affrontato e risolto dalla stessa Costituzione. Non credo che sia valida l'obiezione dell'onorevole Riz circa l'eventuale incostituzionalità della norma; al massimo si può parlare di una ripetizione — mai come in questo caso *repetita iuvant* — ma sul piano giuridico il Governo non si oppone alla soppressione del secondo comma.

BRINI. Concordo con la richiesta avanzata dal collega Dujany di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1 il quale non è altro che la ripetizione dell'articolo 120, terzo comma della Costituzione che così recita: « Non può limitare — sottintesa è la regione — il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro ».

L'onorevole Riz ha posto un problema di incostituzionalità a nostro parere inso-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1981

stenibile, poiché, come è stato già detto, il secondo comma dell'articolo 1 si limita a riproporre il testo costituzionale. Per altro, tale secondo comma è stato proposto in seno al Comitato ristretto sulla base di alcune preoccupazioni sorte in seguito alla mancata vigilanza da parte del Governo sulle province autonome di Trento e Bolzano. Oggi il Governo si è impegnato ad attuare tale vigilanza e ne prendiamo atto con molta soddisfazione.

Forse, per maggior chiarezza, si potrebbe aggiungere al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole « primo comma » le altre « e all'articolo 120, terzo comma » della Costituzione.

CITARISTI. Nonostante la Costituzione preveda esattamente il contenuto del secondo comma dell'articolo 1, di fatto poi — non mi riferisco alla regione Valle d'Aosta, ma all'altra regione a statuto speciale — è accaduto che queste ultime abbiano legiferato in modo non conforme al dettato costituzionale. Basti un piccolo esempio: la legislazione riguardante la scelta dei libri di testo nelle scuole si applica sia alle regioni a statuto ordinario, sia alle regioni a statuto speciale; nonostante ciò, una regione a statuto speciale ha preso decisioni autonome in materia e il commissario di Governo sotto il peso di varie pressioni politiche (sappiamo bene come vanno queste cose) ha ratificato tali decisioni. Pertanto la Costituzione è rimasta una bella lettera, ma in questo caso lettera morta.

Non vorrei, quindi, che i sostenitori della soppressione di questo secondo comma dell'articolo 1 avessero come scopo quello di contravvenire in qualche modo al dettato costituzionale. Non capisco, infatti, perché essi non debbano accettare una norma sia pure ripetitiva ma che non intacca le prerogative delle regioni a statuto speciale. Non dimentichiamo che il nostro compito è quello di difendere la libertà di ogni artigiano che lavori sia nelle regioni a statuto ordinario sia in quelle a statuto speciale.

PRESIDENTE. La I Commissione affari costituzionali, anticipando ad oggi l'esame della questione in oggetto, potrebbe consentirci di procedere nei nostri lavori.

LAFORGIA, *Relatore*. La richiesta di un ulteriore parere da parte della Commissione affari costituzionali su questo nuovo testo appare del tutto superflua. Come è possibile, infatti, che non sia costituzionale un richiamo alla Costituzione?

BRINI. Il presidente ha solo proposto di rinviare il testo alla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. La Commissione affari costituzionali ha espresso il suo parere sul testo così come definito dal Comitato ristretto; avendolo noi mutato ne deriva la necessità di rinviarlo alla Commissione suddetta.

BALESTRACCI. Se il rinvio del testo alla Commissione affari costituzionali è motivato dalla proposta di soppressione del secondo comma, nulla da dire. Ma se il testo fosse stato inviato a tale Commissione perché valuti una disposizione relativa a situazioni che la Costituzione espressamente prevede — la libertà di esercizio delle arti e delle professioni nell'ambito delle competenze delle regioni —, il parere della Commissione affari costituzionali sarebbe, a mio avviso, del tutto superfluo.

PRESIDENTE. Dunque, introducendo il riferimento al terzo comma dell'articolo 120 della Costituzione, il primo comma dell'articolo 1 risulterebbe del seguente tenore: « In conformità all'articolo 117, primo comma, e all'articolo 120, terzo comma, della Costituzione, le regioni provvedono ad emanare norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ».

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1981

ALIVERTI. Il richiamo all'articolo 117 è pertinente; ma non lo è, invece, il richiamo all'articolo 120 della Costituzione, che introdurrebbe una precisazione del tutto fuori posto in tale sede.

BRINI. Il richiamo all'articolo 120 della Costituzione potrebbe essere trasferito al termine del primo comma.

ALIVERTI. Ribadisco la mia disponibilità a votare l'articolo 1, così come è stato approvato dal Comitato ristretto. La mia opinione è che, in ogni caso, prima di votare si debba attendere il parere della I Commissione affari costituzionali.

BRINI. La sua richiesta, onorevole Aliverti, non credo contraddica al fatto che la Commissione, ascoltato il parere del Governo e del relatore, possa procedere in linea di principio alla votazione dell'articolo emendato. Una volta recepito il parere della Commissione affari costituzionali potremmo benissimo tornare sulla nostra decisione. Che si possa o che si debba rinviare il nuovo testo alla Commissione affari costituzionali è questione conseguente alla decisione che la Commissione assumerà. Dunque, abbiamo due modi di procedere: attendere il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti proposti dal collega Riz; procedere autonomamente modificando il testo, così come proposto dal collega Dujany, ed inviandolo, conseguentemente, al parere della Commissione affari costituzionali. Personalmente ritengo che si possa scegliere questa seconda ipotesi, quella cioè di votare il testo ed inviarlo poi, per obbligo o per prassi, alla Commissione affari costituzionali.

ROBALDO. Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Aliverti. Ci riconosciamo nella richiesta di parere alla Commissione affari costituzionali; se riuscissimo ad avere oggi questo parere sul testo già formulato, avremmo anche indicazioni sulle quali muoverci.

Mi pare, pertanto, che convenga aspettare l'emissione del parere richiesto.

DUJANY. Debbo insistere sulla mia richiesta di soppressione del secondo comma dell'articolo 1.

In effetti le preoccupazioni espresse da alcuni colleghi sull'eventuale operato delle regioni mi sembrano eccessive poiché la Costituzione prevede un ampio controllo politico legislativo sugli atti regionali sia a livello di iniziativa parlamentare sia a livello di Governo. Mi sembra importante, in sede di formulazione di una legge-quadro, tener conto degli aspetti istituzionali nel rapporto « Stato-regioni ».

TESINI ARISTIDE. A questo punto chiedo che siano inviati alla Commissione affari costituzionali tutti gli emendamenti approvati dal Comitato ristretto nella seduta del 1° ottobre, anche perché alcune organizzazioni dell'artigianato che abbiamo ascoltato hanno sostenuto la incostituzionalità di alcuni aspetti dell'articolo 2.

Personalmente ho grandi perplessità per ciò che riguarda, in particolare, il voto sui primi due articoli; per questo chiedo di acquisire il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che la Commissione affari costituzionali ha già espresso il parere favorevole su tutti gli articoli.

Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo al secondo comma, presentato dai deputati Frasnelli, Riz, Benedikter e Dujany, faccio presente che dovrà essere sottoposto al parere sempre della Commissione affari costituzionali in caso di accoglimento in via di principio.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Chiarisco subito che a mio modo di vedere vi sono ancora notevoli perplessità in ordine all'intera impalcatura dell'articolo 1. Infatti leggendo nel testo si genera il sospetto che si voglia concedere alle regioni a statuto speciale ciò che la Costituzione non concede loro, e invece non si voglia concedere ciò che la Costituzione prevede di concedere.

Tutto questo porterà ad una gara fra le varie regioni ad emanare norme diffe-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1981

renziate e permissive, con conseguenti gravi problemi. Né vale l'obiezione dell'onorevole Dujany che per il Governo è prevista la facoltà di impugnativa o di controllo, perché anche in questo caso si tratta del solito modo di legiferare che si scontra con la realtà obiettiva. Mi chiedo cosa potrà succedere nel caso in cui dovessimo impugnare norme diverse adottate da venti regioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in via di principio, l'emendamento Frasnelli, Riz, Benedikter e Dujany, soppressivo del secondo comma.

(È approvato).

Come ho già detto prima, in attesa che la I Commissione affari costituzionali esprima il parere, s'intende accantonato l'articolo 1.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

(Imprenditore artigiano).

È imprenditore artigiano colui che con la necessaria qualificazione professionale esercita l'impresa artigiana assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti la sua direzione e gestione e svolgendo il prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

La qualificazione professionale dell'imprenditore artigiano è accertata dalla Commissione provinciale per l'artigianato sulla base di esperienze professionali o formative e sulla base dei titoli e dei requisiti tecnico-professionali previsti per particolari mestieri dalle leggi statali vigenti.

L'onorevole Aristide Tesini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« L'esercizio delle attività artigiane è libero. Sono salve le leggi speciali per la disciplina dell'accesso ai mestieri che presuppongono specifiche cognizioni tecniche

e professionali implicanti responsabilità nei confronti degli utenti ».

TESINI ARISTIDE. Mi sembra che nello spirito della legge-quadro che stiamo esaminando l'affermazione del libero esercizio delle attività artigiane sia quanto mai necessaria, fatte salve le leggi speciali in materia di disciplina dell'accesso ai mestieri che presuppongono specifiche cognizioni tecniche e professionali implicanti responsabilità nei confronti degli utenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« È artigiano colui che esercita l'impresa artigiana assumendone la piena responsabilità e svolgendo il prevalente lavoro personale nel processo produttivo ».

Aggiungere la seguente frase: « l'esercizio delle attività artigiane è libero ».

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Si rimanda ad apposite leggi la disciplina dell'accesso ai mestieri che presuppongono specifiche conoscenze tecniche e professionali che possano implicare responsabilità nei confronti degli utenti ».

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Il primo emendamento non è altro che la riaffermazione della filosofia che ci ha guidati nella preparazione di questa legge-quadro, cioè la difesa della libertà di iniziativa delle imprese artigiane. Praticamente chiedo che si approvi l'originario testo del Comitato ristretto. Si ritorna, ancora una volta, a parlare della patente di mestiere che oggi non è più definita tale, ma che nella sostanza rimane. Io mi chiedo attraverso quali titoli, quali esami, eccetera, si possa accertare questa presunta professionalità che molte volte, per colui che inizia la professione, può anche non esistere in maniera esplicita,

ma che può essere acquisita strada facendo. Dunque, se approvassimo il testo così come è noi introdurremmo un concetto limitativo nei confronti di questa sola categoria, dal momento che per l'esercizio di altre imprese non esistono disposizioni analoghe. L'intero articolo 2 potrebbe essere incostituzionale perché esso introduce vincoli a carico di taluni cittadini che, pur esercitando la stessa professione di altri, devono, a differenza di questi, adempiere a certi obblighi.

D'altro canto, se si considera che la legislazione ordinaria disciplina già da tempo l'esercizio di taluni lavori e mestieri artigiani, che presuppongono già delle conoscenze specifiche, non si vede la necessità di introdurre vincoli che non esistono per altre categorie. Rischiamo di creare, nei confronti delle categorie artigiane, una sperequazione che, a mio modo di vedere, pone grossi problemi di costituzionalità.

PRESIDENTE. L'onorevole Brini ha presentato il seguente emendamento:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« È imprenditore artigiano colui che esercita in modo qualificato una attività economica organizzata direttamente con il proprio lavoro professionale nel rispetto delle delimitazioni previste all'articolo 4, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla direzione e gestione dell'impresa.

Il possesso dei requisiti previsti da leggi speciali vigenti per l'esercizio di particolari mestieri è condizione essenziale per il riconoscimento di impresa artigiana ».

BRINI. Abbiamo ascoltato, anche questa mattina, le argomentazioni di talune associazioni, argomentazioni che molto si accostano a quelle che erano alla base della formulazione della norma corrispondente all'articolo 2 della nostra proposta di legge. Il gruppo comunista è favorevole al concetto espresso nell'emendamento dell'onorevole Tesini e, nel tentativo di offrire lo spunto ad una eventuale rielaborazione, desidero rappresentare brevemente

ciò che noi pensiamo in proposito. Atteso che si richiede, da parte di tutti, di provvedere alla qualificazione professionale non solamente dei lavoratori dipendenti, ma anche dei titolari delle imprese, la nostra opinione è che la qualificazione professionale sia un requisito da acquisire permanentemente attraverso un programma regionale.

A questo punto va ricordato che l'articolo 8 del provvedimento risolve questo problema senza creare quegli sbarramenti sui quali si è molto discusso per quanto riguarda il carattere costituzionale degli stessi.

L'attuale testo dell'articolo 2 (quello proposto dal Comitato ristretto) può suscitare preoccupazioni del tipo di quelle sottolineate dal collega Tesini; però siamo molto distanti dalla « patente di mestiere » stamani ricordata, pure se si fa l'affermazione di « necessaria qualificazione professionale ». A nostro avviso soprattutto il secondo comma desta legittime preoccupazioni; si potrebbe eventualmente sopprimere il riferimento alla « necessaria qualificazione professionale » e la prima parte del secondo comma, lasciando in piedi la tutela della garanzia di particolari mestieri per i quali vi è già la necessità dei requisiti tecnici e professionali.

PRESIDENTE. L'onorevole Cappelli ha presentato il seguente emendamento:

Il comma secondo è sostituito dal seguente:

« I requisiti dell'imprenditore artigiano sono accertati dalla Commissione provinciale per l'artigianato. Sono salve le leggi speciali per la disciplina dell'accesso ai mestieri che presuppongono specifiche cognizioni tecniche e professionali implicanti responsabilità nei confronti degli utenti ».

CAPPELLI. Desidero innanzitutto rilevare che ci troviamo di fronte ad un articolo qualificante di questa legge-quadro. Ricordo che presso il Comitato ristretto

si è avuto un lungo e approfondito dibattito su questo argomento che ha dato luogo alla sostituzione del testo originario dell'articolo con quello sottoposto ora al nostro esame che, a mio giudizio, è di gran lunga migliore di quello precedente.

Devo anche precisare che ho partecipato alla stesura di gran parte di detto articolo. Qualcuno si chiederà perché ho presentato un emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo in questione. La ragione è molto semplice: qui si tratta di tenere presenti due aspetti fondamentali che il provvedimento nel suo complesso deve comunque garantire: la libertà di iniziativa e la parità dei cittadini di fronte alla legge.

Sono due concetti fondamentali della nostra Carta costituzionale, su questo credo vi sia l'accordo di tutti. Ora bisogna riflettere sul fatto che la legge n. 860 del 1956, che in gran parte viene sostituita con il provvedimento che stiamo formulando, andava certamente modificata sia per rendere omogenea la nuova legislazione economica e sociale, sia per dare la possibilità alle regioni (istituite dopo la legge n. 860) di esercitare in pieno i loro poteri per quanto riguarda il settore dell'artigianato.

Debbo però ricordare che la legge n. 860 non ha mai dato luogo — almeno per mia personale conoscenza — ad inconvenienti circa la definizione di impresa e di imprenditore artigiano. Questo è il motivo per il quale ritengo che tale parte potrebbe rimanere in vigore.

Mi permetto di osservare che pur modificando la vecchia normativa è necessario mantenere fermi i principi della libertà di iniziativa e della parità dei cittadini.

Anche stamattina abbiamo sentito dire che non s'intende parlare di patente di mestiere. E su questo siamo tutti d'accordo. Si parla, però, di una necessaria qualificazione professionale che deve essere accertata; l'accertamento presuppone un esame che, qualunque esso sia, è sempre un modo di selezionare, un modo che può dare la possibilità di negare

quanto attualmente è, invece, assolutamente libero.

Lasciare che la qualificazione professionale dell'imprenditore artigiano sia accertata dalla commissione provinciale per l'artigianato significa demandare ai suoi componenti la facoltà di mettere in discussione la qualificazione medesima. È vero che siamo tutti concordi nel dichiarare che non si vuol fare un esame di selezione, ma perché, allora, non essere ancora più espliciti sostituendo le parole « qualificazione professionale » con « i requisiti previsti dall'articolo 3 »?

Desidero ricordare che il collega Olivi nel suo intervento ha detto: « Riteniamo fortemente lesiva per la categoria la richiesta di particolari esami di qualificazione, richiesta che non viene formulata per le categorie che gestiscono imprese più grandi, imprese non artigiane ».

Abbiamo a lungo discusso sulla costituzionalità o meno dell'articolo 1 e lo stesso, io credo, dobbiamo fare per questo articolo, non dimenticando, cioè, che l'articolo 3 della Costituzione afferma, esplicitamente, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge. Allora, o estendiamo questi « filtri » a tutti gli imprenditori — e sollevaremmo una grossa questione perché è ben difficile che un industriale sia disposto ad accettare un'impostazione di questo genere — oppure poniamo sullo stesso piano anche chi svegliandosi una mattina dica, ad esempio, di voler fare il mobiliere.

Credo di aver sufficientemente motivato il perché del mio emendamento ed aggiungo che esso dovrebbe essere opportunamente meditato dal momento che la patente violazione dei principi costituzionali riscontrabile in questo articolo è superiore a quella dell'articolo 1.

Si potrebbe obiettare, da parte di qualcuno, che la Costituzione permette la tutela dell'interesse generale, ma essa, allora, deve essere *erga omnes* perché, altrimenti, bisogna individuare quegli specifici mestieri, artigiani o no, che presuppongono particolari condizioni tecniche e professionali e per i quali, quindi,

bisogna richiedere, con leggi speciali, le necessarie qualificazioni. E la prassi legislativa insegna che quando quelle leggi speciali vengono emanate il principio della parità è quello che vige. Ad esempio, l'articolo 1 della legge che ha modificato il provvedimento concernente la disciplina delle attività di barbiere - mestiere tipicamente artigiano - afferma: « tutte le imprese che esercitano la suddetta attività, siano esse individuali o in forma di società di persona o di capitale sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento il quale deve conformarsi alle norme degli articoli successivi ». Personalmente, ritengo che quella legge sia un tipico esempio di quelle che devono essere le qualificazioni richieste per particolari mestieri che implicano responsabilità nei confronti degli utenti.

Più opportuno, invece, sarebbe il discorso di ampliare altre norme quali quelle relative alla tutela dalla sleale concorrenza e quella della maggiore responsabilità civile, di quelle norme, cioè, a tutela del consumatore.

Insisto sul mio emendamento e ne chiedo la votazione.

SACCONI. L'articolo 2 è tra quelli da ritenersi fondamentali e su di esso, infatti, a lungo ci si è soffermati in sede di Comitato ristretto.

Non ho bisogno di ripetere il punto di vista dal quale la mia parte si è mossa nell'esame di questo provvedimento; desidero, però, ribadire che non abbiamo mai condiviso il punto di vista di chi voleva frapporre barriere nell'accesso alle attività artigiane, convinti, anche noi, che il mercato sia il miglior giustiziere delle professionalità.

Giustamente l'onorevole Cappelli ha ricordato la necessità di rivedere le norme riguardanti la tutela dell'utenza e della responsabilità civile. Dico questo perché ho già avuto modo di esprimere in maniera esplicita il punto di vista del gruppo socialista a tale riguardo. Il Comitato ristretto ha cercato di fare una sintesi fra le diverse proposte, sintesi che in so-

stanza esclude in maniera molto chiara il riconoscimento della cosiddetta « patente di mestiere », pur mantenendo i poteri discrezionali della Commissione provinciale per l'artigianato chiamata a considerare l'esperienza, la professionalità e la formazione dell'imprenditore artigiano. Tale accertamento, tuttavia, essere svolto in base all'esame preventivo dei titoli richiesti dalle leggi speciali.

Rifacendomi allo spirito di collaborazione che ha caratterizzato tutto il nostro lavoro, propongo di accantonare l'articolo 2 in attesa di trovare un accordo sulla base delle varie osservazioni avanzate dai colleghi nel corso della discussione.

OLIVI. Il gruppo comunista è favorevole alla proposta di accantonamento testé avanzata dal collega Sacconi, poiché il contenuto di tale articolo è fondamentale nella struttura di tutta la legge che tutti noi vogliamo sia la più chiara possibile.

A questo punto della discussione ci sembra che le difficoltà di fronte alle quali si trova la Commissione siano di natura prevalentemente politica, poiché sono in discussione emendamenti presentati dalla stessa maggioranza. Noi non ci scandalizziamo di questo, anzi ciò serve a dimostrare ancora una volta l'utilità del confronto tra le varie parti politiche.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Dichiaro subito di esser indifferente rispetto alla proposta di accantonamento; tuttavia colgo l'occasione per ribadire le mie perplessità circa il modo di procedere che non ci consente di valutare a fondo i singoli articoli ed i relativi emendamenti di cui si compone il provvedimento.

Eppure, tutti i colleghi della Commissione hanno sotto gli occhi i vari documenti inviatici dalle parti interessate a questo provvedimento nei quali vengono espresse profonde perplessità nei confronti di questo articolo 2. In particolare mi riferisco ad un ordine del giorno della giunta regionale della regione Lombardia.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1981

Giunti a questo punto della discussione, credo sia opportuno rinviare l'esame del testo al Comitato ristretto, perché anche sull'articolo 3 saranno avanzate proposte di accantonamento poiché i problemi che esso affronta non sono stati risolti.

Non so come sia possibile conciliare tale posizione con l'indirizzo emergente all'interno della Commissione, per cui la mia proposta è di rinviare il tutto all'esame del Comitato ristretto per vedere se sia possibile arrivare ad una definizione più precisa e meno travagliata di tutto l'articolato.

ALIVERTI. Dico subito che sono fermamente contrario all'ultima proposta testé formulata dall'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse, mentre voglio accogliere lo spirito della proposta formulata dall'onorevole Sacconi.

Non ho motivo di scandalizzarmi se su un articolo quale quello in discussione, che introduce innovazioni profonde alle norme che regolano i principi della concorrenza fra artigiani nell'ambito della società civile del nostro paese, vi siano divergenze quali quelle emerse in tutto il dibattito; debbo però aggiungere che il testo sottoposto al nostro esame dal Comitato ristretto è frutto di profonde considerazioni.

Mi meraviglia, pertanto, il fatto che alcuni colleghi, che pure hanno partecipato ai lavori del Comitato ristretto, presentino ora emendamenti di segno completamente contrario alle tendenze emerse in quella sede. Mi sembra un atteggiamento assurdo quello che si va profilando questa mattina anche se sono il primo a riconoscere che ognuno di noi ha profondi travagli.

Debbo ricordare che il Parlamento deve comunque decidere e darsi un orientamento su principi fondamentali, quali quelli che stiamo formulando stamani per il settore dell'artigianato.

CAPPELLI. Anche io sono favorevole alla proposta di accantonamento dell'articolo 2 avanzata dall'onorevole Sacconi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito l'accantonamento dell'articolo 2.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

(Definizione di impresa artigiana).

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni, ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, in possesso della qualificazione professionale di cui al precedente articolo, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali, o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa.

L'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo e il secondo comma dell'articolo 3 con i seguenti:

« È artigiana l'impresa che: ha lo scopo di introdurre beni e di prestare servi-

zi, escluse le imprese agricole o le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime; svolge una attività organizzata con il lavoro professionale e con l'intervento anche manuale del suo titolare ed, eventualmente, con la partecipazione dei familiari; ha i limiti dimensionali di cui all'articolo 4.

Nei limiti dimensionali di cui all'articolo 4, l'impresa artigiana può essere esercitata anche in forma societaria o cooperativa, escluse le s.p.a. a responsabilità limitata, in accomandita semplice e per azione, a condizione che gli apporti di lavoro siano preminenti e che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci partecipi anche manualmente al lavoro artigiano ».

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Con la sostituzione del primo comma si vuole introdurre la definizione di partecipazione, anche manuale, del titolare ed eventualmente dei familiari all'impresa artigiana.

La sostituzione del secondo comma ha lo scopo di mantenere le caratteristiche fondamentali attraverso le quali il settore dell'artigianato si è mosso nei tempi, non stravolgendo la definizione di impresa artigiana quale quella che emergerebbe, a mio modo di vedere, dalla definizione che è stata data dal testo del provvedimento oggi al nostro esame.

Del resto, nel corso delle precedenti riunioni, anche in sede di Comitato ristretto, mi è parso che ci fosse, da parte di altri colleghi, il desiderio di mantenere e di tutelare queste determinate caratteristiche.

Penso sia possibile trovare un'intesa per arrivare a definire tali questioni in maniera precisa ed evitare una normativa non sufficientemente articolata, grazie alla quale si possa definire artigiana un'impresa che artigiana non è, una normativa, cioè, i cui requisiti sarebbero scarsamente comprensibili da parte di coloro che devono operare nella realtà economica dell'artigianato. Mi auguro che le considerazioni svolte per illustrare il mio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo

3 siano state recepite dai colleghi della Commissione poiché ritengo che esse siano dettate da una certa logica e dalla conoscenza di quella che è la realtà artigianale, quale si è manifestata nel corso dei decenni nel nostro paese; una realtà che ha sì necessità di essere definita, ma non con norme così vincolanti quali quelle contenute anche nell'articolo 3.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonferroni ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « escluse le attività agricole e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime », *con le altre:* « escluse le attività agricole ad eccezione di quelle dell'allevamento non legate alla terra e le attività di intermediazione ».

Poiché l'onorevole Bonferroni non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgere il suo emendamento.

L'onorevole Cappelli ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « in possesso della qualifica professionale », *con le altre:* « dei requisiti ».

BRINI. Al fine di non lasciare elementi di incertezza, mi permetto di suggerire alla Commissione, quale modifica tecnica all'emendamento del deputato Cappelli, di specificare che i requisiti di cui si parla al secondo comma dell'articolo 3 sono quelli stabiliti all'articolo 2, sia pure in forma non definitiva avendo accantonato l'articolo in questione.

LAFORGIA, Relatore. Il relatore esprime parere negativo all'emendamento Staiti di Cuddia delle Chiuse, che risulta, nel suo complesso, limitativo rispetto al testo redatto dal Comitato ristretto dove, al primo comma, ad esempio, si fa menzione, nell'ambito delle attività che l'azienda artigiana può svolgere, anche al settore dei semilavorati, settore che non appare, invece, nel testo dell'emendamento Staiti.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1981

In esso, inoltre, si parte dalla premessa che nella legge-quadro debba essere definita l'azienda artigiana e non l'imprenditore; nel testo del Comitato ristretto, invece, la definizione di azienda artigiana è preceduta da quella di imprenditore artigiano.

Tutta l'impostazione dell'emendamento presentato dal collega Staiti di Cuddia delle Chiuse, in definitiva, contrasta, in modo insanabile, con quella del Comitato ristretto.

Il relatore esprime parere favorevole all'emendamento Cappelli.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per le stesse ragioni espresse dal relatore, il Governo esprime parere contrario all'emendamento Staiti il cui testo è limitativo rispetto a quello del Comitato ristretto e non unisce alla definizione di azienda artigiana anche quella di imprenditore artigiano.

Parere favorevole all'emendamento Cappelli.

TESINI ARISTIDE. Il testo definitivo dell'articolo 3, con le modifiche apportate dal Comitato ristretto, stabilisce che l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa. A questa dizione, inserita su proposta dell'onorevole Citaristi, riterrei opportuno aggiungere una specificazione e, cioè, che debba trattarsi di impresa artigiana.

CITARISTI. Concordo con la sua osservazione, onorevole Tesini e preannuncio, in tal senso, un emendamento.

BRINI. Anch'io, per le ragioni che ho prima esposto, preannuncio un subemendamento all'emendamento Cappelli.

PRESIDENTE. Onorevole Brini, trattandosi di una integrazione, quella da lei proposta, più opportuna sarebbe la presentazione di un nuovo emendamento a firma sua e dell'onorevole Cappelli.

CAPPELLI. Aderisco alla sua proposta, signor presidente, e dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cappelli e Brini hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « in possesso della qualificazione professionale », con le altre: « dei requisiti »; sostituire le parole: « di cui al precedente articolo », con le altre: « di cui al precedente articolo 2 ».

L'onorevole Citaristi ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, ultima riga, alla parola: « impresa », aggiungere l'altra: « artigiana ».

LAFORGIA, *Relatore*. Parere favorevole all'emendamento Cappelli e all'emendamento Citaristi. Parere contrario all'emendamento Staiti di Cuddia delle Chiuse.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento Cappelli e all'emendamento Citaristi, contrario all'emendamento Staiti di Cuddia delle Chiuse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Staiti di Cuddia delle Chiuse, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cappelli, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Citaristi, favorevole il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

(Limiti dimensionali).

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempreché non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 22 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11:

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con processo non del tutto meccanizzato: un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 36 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 18. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281, e sentito il Comitato centrale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 10 dipendenti;

e) per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a 2 anni per i territori di cui all'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e nelle aree insufficientemente sviluppate

del centro-nord individuate ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, e sono mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dello imprenditore, ancorché partecipanti alla impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali.

L'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiusse ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la parola: « dipendente », inserire le seguenti: « purché guidato direttamente dal titolare dell'impresa o dai soci che intervengono manualmente nel lavoro artigiano e a condizione che non siano superati i seguenti limiti »;

Sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) per l'impresa che non lavora in serie un massimo di 20 dipendenti esclusi gli apprendisti in numero non superiore a 8 ».

Sopprimere la lettera e).

Al secondo comma, n. 3) inserire la seguente espressione: « non sono computati i familiari del titolare, anche se svol-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1981

gono l'attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana ».

Al secondo comma, n. 4), sostituire la frase: « che svolgono, ecc. » con la seguente: « che partecipano al lavoro manuale dell'impresa ».

Aggiungere, in fine: « per familiari del titolare, ai fini del n. 3 del comma precedente. Si intendono, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo ».

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Il primo degli emendamenti da me presentati tende a mantenere in vita certe caratteristiche dell'impresa artigiana, specificando chiaramente che nel processo produttivo il titolare dell'impresa deve intervenire e guidare coloro che appartengono al personale dipendente.

Propongo inoltre, una determinazione dei limiti dimensionali dell'impresa, perché mi sembra eccessiva la dilatazione prevista all'articolo 3. Si tratterebbe, infatti, di un modo surrettizio per mettere in grado parecchie industrie medie e piccole di ricadere nel campo delle imprese artigiane.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Brini, Olivi, Proietti, Trebbi e Graduatà hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la lettera e) del primo comma.

OLIVI. A nome del gruppo comunista ritiro l'emendamento soppressivo della lettera e) del primo comma. Prevedere per le imprese di costruzioni edili un massimo di dodici dipendenti non ci soddisfa pienamente; tuttavia, nel corso dell'elaborazione del testo di questo travagliatissimo provvedimento, abbiamo ascoltato numerose osservazioni critiche, tra cui quelle della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, che ci invitavano a rivedere la dimensione delle imprese edili, oltre che a definire i limiti per le attività artigiane.

Il nostro gruppo, pertanto, voterà a favore del testo del Comitato ristretto proprio al fine di soddisfare le richieste delle organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. L'onorevole Cappelli ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« È consentito, comunque, per un periodo non inferiore ad anni 10, il mantenimento del numero degli addetti superiore ai limiti di cui alla lettera c) del presente articolo per le imprese già iscritte all'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Aggiungere alla fine del punto 5) le parole: « e dei tossicodipendenti in cura ».

CAPPELLI. Forse il primo dei miei emendamenti potrebbe apparire superfluo, ma credo che un testo di legge debba essere il più chiaro possibile. Personalmente ritengo che debba essere consentito, per un periodo non inferiore a dieci anni, il mantenimento del numero degli addetti superiore ai limiti di cui alla lettera c) dell'articolo 4 per le imprese già iscritte all'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Propongo poi ai colleghi di aggiungere al punto 5) i tossicodipendenti in cura perché ritengo che questo sarebbe un modo per aiutarli a reinserirsi nel campo del lavoro.

LAFORGIA, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti presentati dall'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse all'articolo 4.

In particolare il primo di questi ricalca, in forma non migliore, il contenuto del testo presentato dal Comitato ristretto introducendo elementi diversi in relazione all'aspetto dimensionale (20 dipendenti al posto di 22), senza prevedere una articolazione delle imprese che lavorano in serie o meno, mentre per quanto riguarda l'emendamento tendente a

sopprimere la lettera e) debbo ricordare che si era convenuto in sede di Comitato ristretto di non lasciare alcun elemento di incertezza circa la definizione della dimensione dell'impresa artigiana.

Cira l'emendamento, sempre presentato dall'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse, al secondo comma, punto n. 3), riconfermo l'orientamento del Comitato ristretto, rimettendomi comunque alla Commissione nel caso in cui per « familiari » si intenda il coniuge o i figli.

Ritengo superfluo l'emendamento presentato dall'onorevole Cappelli poiché tratta una normativa prevista nelle disposizioni transitorie, articolo 13.

Per quanto riguarda il problema dei tossicodipendenti non ritengo opportuna una specificazione del genere; in effetti, nel momento in cui un tossicodipendente in cura sta per essere reintegrato nella società, sarebbe non producente una specificazione del genere.

CAPPELLI. Dopo quest'ultimo chiarimento ritiro il mio emendamento al punto n. 5.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati salvo quello relativo allo inserimento al punto n. 3 della espressione « non sono computati i familiari del titolare », se con il termine « familiari » si intende il coniuge ed i figli, sul quale mi rimetto alla Commissione.

OLIVI. Il gruppo comunista voterà per il mantenimento del testo proposto dal Comitato ristretto. In particolare vorrei dire che sull'argomento delle dimensioni dell'impresa abbiamo largamente dibattuto, convenendo di stabilire elementi di contenimento e di certezza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Staiti di Cuddia delle Chiuse al primo comma, aggiuntivo delle parole « purché guidato direttamente dal titolare dell'impresa o dai soci che intervengono manualmente nel lavoro artigia-

no e a condizione che non siano superati i seguenti limiti », sul quale hanno espresso parere contrario il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Staiti di Cuddia delle Chiuse sostitutivo al primo comma della lettera a), contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Staiti di Cuddia delle Chiuse soppressivo, al primo comma, della lettera e), contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Staiti di Cuddia delle Chiuse aggiuntivo, al secondo comma n. 3, della espressione: « non sono computati i familiari del titolare, anche se svolgono l'attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana », sul quale il relatore ed il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Staiti di Cuddia delle Chiuse sostitutivo al secondo comma n. 4, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'ultimo emendamento Staiti di Cuddia delle Chiuse, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cappelli aggiuntivo di un comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CITARISTI

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

(Albo delle imprese artigiane).

È istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono obbligate ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui all'articolo 3 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio-decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto Albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annodate nel registro delle ditte entro 15 giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione nell'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempreché l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o da tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, il limite di cui al primo comma dell'articolo 4 mantengono l'iscrizione nell'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produ-

zione propria, non si applicano alle imprese artigiane iscritte nell'Albo di cui al primo comma le disposizioni relative alla iscrizione nel registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, numero 426.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta nell'Albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto Albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dalla autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

L'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere alla fine del primo comma le seguenti parole: « la qualifica di impresa artigiana può essere data solo da tale iscrizione ».

Aggiungere alla fine del secondo comma il seguente capoverso:

« L'iscrizione all'albo avviene su domanda del titolare, ad opera del CPA di cui all'articolo 9 della presente legge.

La deliberazione si adotta previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3, e nel caso di domanda non accolta, dovrà essere motivata. Entro 90 giorni dalla data di presentazione verrà data comunicazione all'interessato. Scaduto tale termine, senza comunicazione, la domanda si intende accolta ».

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Si tratta di specificazioni che tendono ad evitare possibili errori di interpretazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cappelli ha presentato il seguente emendamento.

All'articolo 5, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« L'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9. La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 3, deve essere motivata nel caso in cui la domanda non venga accolta. Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente entro novanta giorni dalla data di presentazione. La mancata comunicazione entro tale termine vale accoglimento della domanda ».

CAPPELLI. Lo scopo di questo emendamento è quello di precisare che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla commissione provinciale per l'artigianato e che la deliberazione di detta commissione debba essere motivata nel caso in cui la domanda non venga accolta. È specificato, inoltre, che della decisione sia data diretta comunicazione al richiedente entro 90 giorni dalla data di presentazione e che la mancata comunicazione entro tale termine vale accoglimento della domanda.

In definitiva, è la riconferma dell'istituto del silenzio-assenso; infatti, si stabilisce il principio per cui se entro 90 giorni dalla data di presentazione non viene data comunicazione al richiedente, la domanda si intende accolta.

LAFORGIA, *Relatore*. Il relatore ritiene superfluo il primo emendamento a firma dell'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse; infatti, se l'iscrizione all'albo è obbligatoria va da sé che l'iscrizione stessa comporti il riconoscimento della qualifica di impresa.

Per quanto riguarda il secondo emendamento a firma dell'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse, ritengo non sia questa la sua collocazione essendo previsto,

all'articolo 7, che la commissione provinciale per l'artigianato deliberi su eventuali modificazioni e ciò comporta, quindi, anche la previsione delle modalità di ricorso verso tali decisioni.

Per quanto attiene all'emendamento dell'onorevole Cappelli, ritengo che si riferisca alla materia trattata all'articolo 7. Il relatore, dunque, si riserva di esprimere la sua opinione in merito quando passeremo all'esame di quell'articolo.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario agli emendamenti Staiti di Cuddia delle Chiuse per le ragioni espresse dal relatore.

LAFORGIA, *Relatore*. Per esattezza onorevole sottosegretario, non ho detto di essere contrario al secondo degli emendamenti dell'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse, ma di ritenere che esso riguarda materia non pertinente sull'articolo in discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cappelli, dopo la precisazione del relatore, mantiene il suo emendamento ?

CAPPELLI. Dichiaro di ritirare l'emendamento, riservandomi di ripresentarlo all'articolo 7.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Poiché il mio emendamento è identico a quello dell'onorevole Cappelli, non vedo perché il relatore abbia dichiarato la sua contrarietà al mio, mentre abbia invitato il collega a ripresentare il suo emendamento all'articolo 7.

LAFORGIA, *Relatore*. Forse mi sono espresso male, ma io mi sono dichiarato contrario al primo emendamento dell'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse, mentre per quanto riguarda il secondo, penso possa essere più opportunamente esaminato nel contesto dell'articolo 7 unitamente a quello presentato dall'onorevole Cappelli.

BRINI. Il primo comma dell'articolo 5 stabilisce l'istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono obbligate ad iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. A me sembra questa una dizione errata perché non si può far obbligo alle imprese che hanno tutti i requisiti per essere definite artigiane di iscriversi all'Albo. La obbligatorietà deve essere prevista per coloro che intendono servirsi di questa legge, ma non per coloro che, anche se in possesso di quei requisiti che la legge prevede, non intendano servirsene.

Pertanto, o sostituiamo alla parola « obbligate » le parole « possono iscriversi », oppure dobbiamo specificare al termine del comma che esso riguarda le imprese che intendano avvalersi di tale legge.

Invito i colleghi della Commissione a riflettere su questa mia osservazione.

PRESIDENTE. Onorevole Brini, intende presentare un emendamento o desidera soltanto che questa sua osservazione rimanga a verbale ?

BRINI. È evidente che desidero che tale mia dichiarazione rimanga agli atti, ma nello stesso tempo vorrei conoscere l'opinione dei colleghi in merito.

LAFORGIA, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha previsto l'obbligatorietà della iscrizione all'Albo delle imprese artigiane in base a precise richieste delle organizzazioni artigiane. Però ritengo che, sul piano della riforma, quanto detto dal collega Brini sia meritevole di considerazione. Quindi, mentre da un lato non posso che confermare la posizione che giustamente il Comitato ristretto ha assunto, per quanto riguarda il carattere di obbligatorietà che l'iscrizione all'albo deve avere, credo che più opportunamente si possa sostituire la parola « obbligate » con « tenute ». Ciò non contraddice, peraltro, con quanto previsto al secondo comma relativamente alla domanda di iscrizione, che è necessaria per la valutazione dei requisiti in base ai quali quell'iscrizione può

essere accolta o respinta. Sarebbe del resto strano che limitassimo l'obbligo della iscrizione solo al momento in cui le imprese interessate intendano avvalersi delle agevolazioni previste, perché in questo caso avremmo un albo solo di quelle imprese artigiane che vogliono le agevolazioni, con la conseguenza di squilibrare tutta la disciplina del settore. Le preoccupazioni dell'onorevole Brini non trovano riscontro nella volontà espressa concordemente dal mondo artigiano, mentre sul piano della forma esse possono essere superate sostituendo al primo comma la parola « obbligate » con la parola « tenute ».

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo alla proposta di modifica del relatore che fa salve nella sostanza le preoccupazioni del collega Brini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Staiti di Cuddia delle Chiuse, aggiuntivo al primo comma.

(*È respinto*).

L'onorevole Laforgia ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la parola « obbligate » con l'altra « tenute ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli altri emendamenti presentati saranno esaminati nel contesto dell'articolo 7.

Pongo in votazione l'articolo 5, così come risulta dalla modifica testé approntata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

(Consorzi e società consortili tra imprese artigiane).

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1981

esclusivamente tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'Albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili iscritti nella separata sezione dell'Albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche imprese di piccola dimensione purché in numero non superiore ad un terzo.

Le imprese di piccola dimensione sono definite dal CIPI, sentite le regioni interessate.

L'onorevole Tesini Aristide ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma aggiungere le parole « escluso quanto previsto nello articolo 5, comma sesto ».

TESINI ARISTIDE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tesini Aristide e Sangalli hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« I consorzi e le società consortili di cui al primo comma sono soggetti alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, qualora intendano esercitare attività di vendita dei prodotti dei propri associati. Le domande per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento dei punti di vendita sono esaminate con priorità ai sensi dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ».

TESINI ARISTIDE. Estendendo ai consorzi e alle società consortili le agevolazioni previste per le imprese artigiane, di cui all'articolo 5 — che al sesto comma prevede che le imprese che vendono nella loro bottega, nei locali di produzione o ad essi contigui, i beni di loro produzione non sono soggette all'iscrizione nel re-

gistro dei commercianti o all'autorizzazione amministrativa — ci potremmo trovare a sconvolgere i piani comunali esistenti collegati alla legge n. 426. Con il nostro emendamento proponiamo che la richiesta di autorizzazione di vendita, come è previsto dall'articolo 29 della legge n. 426 del 1971, venga esaminata dai comuni con assoluta priorità. In questo modo non si sconvolgono i piani comunali e si evita il rischio che un settore possa invadere l'altro danneggiandolo.

GRASSUCCI. Vorrei far rilevare che, a mio avviso, l'emendamento presentato dall'onorevole Tesini è analogo al contenuto dell'articolo che dà ai consorzi la possibilità di vendere solo ciò che producono.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abete e Merloni hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

ABETE. Abbiamo proposto di sopprimere il terzo comma dell'articolo 6 che recita: « In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e a società consortili cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche imprese di piccola dimensione purché in numero non superiore ad un terzo », perché non ci sembra corretto questo tipo di connessione e di collegamento tra consorzi e società consortili ed imprese artigiane per le agevolazioni che le regioni possono disporre. In tal modo verrebbero, infatti introdotti nuovi criteri relativamente alle competenze regionali in materia di agevolazioni e di finanziamenti ad industrie, anche di piccola dimensione. Chiediamo, dunque, la soppressione del terzo comma, perché riteniamo che solo i consorzi e le società consortili possano disporre delle agevolazioni della regione, e non anche le imprese di piccola dimensione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati ?

LAFORGIA, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Aristide Tesini lo ritengo superfluo e ne spiego brevemente i motivi. Il sesto comma dell'articolo 5 recita: « Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ». Questa dizione è talmente chiara e precisa che non c'è dubbio che possa essere automaticamente estesa ai consorzi di imprese artigiane; qualora essi vendano i loro prodotti non più nel luogo di produzione, ma nel luogo del consorzio, scattano automaticamente le norme che regolano l'autorizzazione amministrativa per lo esercizio dell'attività e l'obbligo di iscrizione all'elenco degli esercenti attività commerciali. Per questo motivo ritengo che l'emendamento presentato dal collega Aristide Tesini, validissimo in quanto risponde ad una impostazione corretta che condivido, sia superfluo, in quanto già la attuale impostazione della normativa esclude il rischio che il proponente l'emendamento ha sottolineato.

Mi dichiaro inoltre contrario all'emendamento Abete, soppressivo del terzo comma, che risponde ad una esigenza reale che si è maturata in numerose regioni d'Italia e che va sviluppandosi, quella di unità consortili integrate tra imprese artigiane e imprese di piccola dimensione, anche di carattere industriale, specie nelle aree produttive. Tale integrazione, a mio parere, appare non soltanto naturale, fisiologica, ma da sostenere e non contraddice la *ratio* complessiva della legge-quadro che è orientata alla tutela e allo sviluppo delle attività artigiane. Per altro, la normativa di cui al comma in questione è volta ad aiutare le regioni a realizzare gli interventi anche a favore dei consorzi misti fra aziende artigiane e aziende di piccole e medie dimensioni industriali.

In questo senso sono per il mantenimento dell'ultimo comma e sono contrario, quindi, ai due emendamenti.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione sia per l'emendamento Aristide Tesini sia per quello Abete.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. L'emendamento presentato dall'onorevole Abete mi sembra giusto in quanto mi paiono fondate le perplessità che egli ha espresse in ordine alle agevolazioni che le regioni possono concedere anche alle imprese consortili costituite da imprese artigiane. È evidente che non avendo le regioni competenza sul settore della piccola e media industria in questo modo si consente alle stesse di intervenire surrettiziamente.

Preannuncio, pertanto, il mio voto a favore della soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 6.

SACCONI. Preannuncio il mio voto contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Abete. Il dibattito su questa norma è stato ampio e tale da fugare le preoccupazioni che erano emerse in seno alla commissione.

La nuova formulazione precisa come le regioni possano disporre (senza estenderle automaticamente) agevolazioni nei confronti delle società consortili; non è una norma innovativa, tende solo a fare certezza.

A mio avviso un chiarimento si rende necessario per quanto riguarda l'ultimo comma che così come è formulato, sembra prevedere una nuova definizione da parte del CIPI delle imprese di piccola dimensione; se i colleghi sono d'accordo si potrebbe dire: « Le imprese di piccole dimensioni sono definite dal CIPI ».

MARRAFFINI. Sono favorevole a questa ultima considerazione dell'onorevole Sacconi.

BRINI. Non sono in grado, in questo momento, di fare un accertamento rapido circa le questioni sollevate sebbene la materia sia stata esaminata largamente. Mi chiedo se i contributi di cui al secondo comma (per le società consortili) non siano quelli di cui alla legge n. 675.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1981

Circa la questione sollevata dall'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse, debbo dire che il termine « impresa di piccole dimensioni » non esiste; o si fa riferimento al codice civile, oppure bisogna parlare più specificamente di piccola e media industria.

Desidero poi osservare, ove non si ritenga che tale questione sia stata già risolta dalla legge n. 675, che il CIPI non dovrebbe essere autorizzato a definire di volta in volta (come sembra dal testo al nostro esame) quali sono le dimensioni delle imprese industriali da associare all'artigianato nella forma dei consorzi, perché in tutti i lavori preparatori della legge n. 675 del 1977, il Parlamento compì uno sforzo di delegificazione, ritenendo che questione importante per la certezza del diritto — non potendosi pervenire ad una definizione giuridica della piccola e media industria — fosse proprio quella di attuare una delegificazione, cercando di unificare le differenti definizioni di piccola industria. Più saggio, dunque, sarebbe attenerci a quel tentativo di semplificazione e stabilire che piccole e medie industrie sono quelle definite con delibera del CIPI, ai sensi della legge n. 675 del 1977.

OLIVI. Signor presidente, visto che su questo punto dell'articolo 6 i punti di vista sono discordi, e considerato che dobbiamo ancora definire l'articolo 2, proporrei una sospensione della seduta accantonando momentaneamente l'articolo in discussione, per dar modo al Comitato ristretto di valutare le questioni insorte.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare momentaneamente l'articolo 6.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Suspendo la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 16,30.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'articolo 6 concordato dal Comitato ristretto:

ART. 6.

(Consorzi e società consortili tra imprese artigiane).

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'Albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperative iscritti nella separata sezione dell'Albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo.

Onorevole Abete, insiste per la votazione del suo emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 6?

ABETE. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

(Iscrizione, revisione ed accertamento di ufficio).

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni, e cancellazioni delle imprese ar-

tigiane nell'Albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

La Commissione, ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni triennio la revisione dell'Albo delle imprese artigiane.

Gli ispettori del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino la inesistenza, di uno dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, ne danno comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro 60 giorni.

Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, sono impugnabili entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa innanzi al Tribunale competente per territorio, che decide in Camera di consiglio.

L'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« L'iscrizione all'albo avviene su domanda del titolare, ad opera della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 9 della presente legge. La deliberazione si adotta previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3, e nel caso di domanda non accolta, dovrà es-

sere motivata. Entro 90 giorni dalla data di presentazione verrà data comunicazione all'interessato. Scaduto tale termine, senza comunicazione, la domanda si intende accolta ».

L'onorevole Cappelli ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9. La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 3, deve essere motivata nel caso in cui la domanda non venga accolta. Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente entro 90 giorni dalla data di presentazione. La mancata comunicazione entro tale termine vale accoglimento della domanda ».

Ricordo che si tratta di due emendamenti già presentati all'articolo 5 e che il relatore si era dichiarato disponibile ad esaminare in sede di discussione dell'articolo 7.

LAFORGIA, *Relatore*. Sono favorevole al principio di stabilire un termine entro il quale la Commissione provinciale per l'artigianato deve assumere una decisione, e che in mancanza di una comunicazione entro tale termine la domanda si intenda accolta.

Per migliorare comunque gli emendamenti presentati dagli onorevoli Cappelli e Staiti di Cuddia delle Chiuse propongo formale emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Laforgia, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato va notificata al-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1981

l'interessato entro la data di 60 giorni dalla presentazione delle domande. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa ».

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Accetto questa nuova formulazione, rinunciando alla votazione dell'emendamento da me presentato.

CAPPELLI. Anche io accetto la nuova formulazione dell'emendamento; non insisterò, pertanto, sul testo da me proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 7.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Mantengo questo emendamento inteso ad evitare che la Commissione provinciale per l'artigianato ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ai fini della verifica dei requisiti effettuando ogni triennio la revisione dell'Albo delle imprese artigiane.

LAFORGIA, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento perché sopprimere il secondo comma dell'articolo 7 significherebbe togliere alla Commissione provinciale per l'artigianato una importante funzione.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario all'emendamento in questione perché ritiene che la Commissione provinciale debba mantenere questi compiti.

BRINI. Avendo accantonato l'articolo 2, mi ero permesso di suggerire di accantonare anche questo articolo, proprio per non commettere errori e per rendere la norma di più facile lettura. Comunque, dal momento che la maggioranza della Commissione è del parere di

procedere ugualmente nella votazione, riterrei opportuno decidere, contestualmente, che in sede di coordinamento la norma in esame possa trovare migliore allocazione.

OLIVI. L'articolo 7, al secondo comma, così recita: « La commissione, ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni triennio la revisione dell'albo delle imprese artigiane ».

Ora, dal momento che la revisione dell'albo ha validità anche come lista elettorale e poiché le commissioni durano in carica cinque anni, riterrei opportuno stabilire che la revisione degli albi da parte della Commissione provinciale debba essere effettuata non ogni triennio, ma ogni trenta mesi. In tal senso, preannuncio un emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Olivi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, secondo comma, sostituire le parole: « Ogni triennio »; con le altre: « Ogni 30 mesi ».

LAFORGIA, *Relatore*. Parere favorevole all'emendamento Olivi perché, in effetti, lasciando il termine del triennio accarebbe che le elezioni verrebbero fatte con liste vecchie di almeno due anni.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere favorevole all'emendamento Olivi.

DUJANY. Desidero richiamare l'attenzione del relatore, del sottosegretario e dei colleghi della Commissione sul terzo comma dell'articolo 7 perché, stando a quanto in esso è previsto, gli artigiani rischiano di essere oggetto di inchieste continue e quotidiane da parte di organi dell'amministrazione periferica dello Stato, anziché da parte della Commissione provinciale.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1981

LAFORGIA, *Relatore*. Onorevole Dujany, ritengo che lo spirito che muove il terzo comma dell'articolo 7 non giustifichi le sue preoccupazioni; infatti, gli ispettori del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata devono dare comunicazione dei loro rilievi alle Commissioni provinciali per l'artigianato che, in definitiva, restano confermate quale unico organo abilitato a stabilire se un'azienda sia o meno artigiana e se possa essere oggetto di una particolare disciplina in materia previdenziale, assicurativa o di altro genere. Dunque, modificare il testo ridurrebbe il settore in un'area di indeterminatezza e con quelle gravi conseguenze che lei stesso, onorevole Dujany, ha sottolineato.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con le osservazioni del relatore e conferma che la Commissione provinciale per l'artigianato resta l'unico organo competente.

DUJANY. Nella realtà, i soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 7 sostituiscono le Commissioni provinciali per l'artigianato. Comunque, dopo le precisazioni del relatore e del sottosegretario, non formalizzerò in un emendamento la mia proposta, riservandomi di presentare un eventuale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento a firma dell'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Olivi, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, aggiuntivo di un comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, così come risulta dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Sospendo brevemente la seduta per consentire ai membri della Commissione di partecipare alla discussione in Assemblea sul disegno di legge n. 2907.

La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 18,10.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 8.

ART. 8.

(Formazione professionale, bottega scuola e maestro artigiano).

Le regioni predispongono, nell'ambito dei programmi per la formazione professionale, iniziative volte allo sviluppo della professionalità degli imprenditori artigiani e dei loro lavoratori dipendenti, favorendo i rapporti tra istituzioni scolastiche ed imprese artigiane nonché le iniziative promosse o gestite da consorzi e società consortili fra imprese artigiane.

Ai fini della tutela e dello sviluppo dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, le regioni possono riconoscere, su proposta della Commissione provinciale dell'artigianato competente per territorio e sentita la Commissione regionale dell'artigianato:

1) la qualifica di bottega scuola, per un periodo da stabilire con convenzione, all'impresa iscritta nell'Albo di cui al precedente articolo 5, diretta dal titolare ovvero da un socio, in caso di forma societaria, in possesso della qualifica di maestro artigiano e adeguatamente attrezzata, per tutto il periodo convenuto, dal lato tecnico, didattico ed ambientale;

2) il titolo di maestro artigiano, valevole sull'intero territorio nazionale, ai titolari o soci di imprese artigiane che, in possesso della qualificazione professio-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1981

nale prevista dal precedente articolo 2, nonché di un adeguato grado di capacità tecnico-professionale, dirigano da almeno 10 anni una impresa artigiana iscritta all'Albo di cui all'articolo 5, ed abbiano dimostrato una specifica attitudine all'insegnamento, desumibile dal numero degli apprendisti portati alla qualificazione di fine apprendistato.

Spettano alle regioni gli interventi finanziari a sostegno dell'attività formativa artigiana delle botteghe scuola, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le imprese che realizzano corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.

La qualifica di bottega scuola ed il titolo di maestro artigiano sono annotati nell'Albo di cui al precedente articolo 5.

La sanzione di cui al precedente articolo 5 è inflitta a chiunque abusivamente si arroghi la qualificazione di maestro artigiano o di bottega scuola.

L'onorevole Cappelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« La legge regionale regola la stipulazione di convenzione con imprese artigiane, della durata massima di cinque anni rinnovabili, per l'esecuzione presso di esse di programmi di formazione degli apprendisti, fissando altresì i requisiti delle imprese stesse per quanto concerne sia le attrezzature tecniche e igieniche, sia l'esperienza addestrativa del titolare.

Per l'attuazione di dette convenzioni per la formazione ed aggiornamento professionale, le regioni possono promuovere la istituzione di botteghe scuola ed il riconoscimento ai maestri artigiani ».

CAPPELLI. Propongo di modificare integralmente l'articolo in questione perché penso che adottando termini come « bottega scuola » o « maestro artigiano », si creano i presupposti per una anomala di-

storsione del corretto rapporto concorrenziale fra gli imprenditori artigiani.

Con ciò non si vuole creare un ostacolo per la formazione dei giovani artigiani: in un certo senso si può dire che tutti gli imprenditori artigiani rappresentano botteghe scuola e sono considerati maestri artigiani.

Per questi motivi si ritiene che lo strumento della convenzione si adatti meglio alla situazione, nel senso che si riconosce alle regioni (attraverso la convenzione) la facoltà di promuovere l'istituzione di botteghe scuola ed il riconoscimento di maestri artigiani proprio per evitare le discriminazioni che certamente si creerebbero se determinati artigiani fossero qualificati per tutta la vita « maestri artigiani ».

PRESIDENTE. L'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 8.

Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Testini Aristide ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

(Formazione professionale).

« La legge regionale regola la stipulazione di convenzioni con imprese artigiane per l'esecuzione presso di esse di programmi di formazione degli apprendisti, fissando altresì i requisiti delle imprese stesse per quanto concerne sia le attrezzature tecniche ed igieniche, sia l'esperienza addestrativa del titolare.

La stipulazione delle convenzioni, della durata massima di cinque anni e rinnovabili, non attribuisce all'impresa artigiana o al suo titolare alcun titolo o qualifica particolare ».

Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Riz ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, punto 2), dopo le parole: « maestro artigiano », sopprimere le parole: « valevole sull'intero territorio nazionale ».

Poiché il presentatore è assente, si intende vi abbia rinunciato.

Gli onorevoli Benedikter e Ebner hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « Per la provincia autonoma di Bolzano restano valide le norme vigenti ».

Poiché i presentatori sono assenti, si intende vi abbiano rinunciato.

L'onorevole Frasnelli ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, punto 2), dopo le parole: « il titolo di maestro artigiano », sopprimere le seguenti: « valevole sull'intero territorio nazionale ».

Poiché il presentatore è assente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

LAFORGIA, *Relatore*. Debbo dire che sono sconcertato dalle osservazioni fatte dall'onorevole Cappelli circa questo articolo che è frutto di un paziente, ma positivo lavoro svolto dal Comitato ristretto, e che rappresenta la struttura di tutta la legge-quadro.

In effetti si tratta del primo serio tentativo di programmazione regionale di questo settore in attuazione di un dettato costituzionale che sino ad ora è rimasto inattuato.

Fino ad oggi le regioni si sono occupate molto di formazione professionale, ma pochissimo di formazione artigiana; il primo comma dell'articolo 8 tende proprio ad inserire all'interno della programmazione regionale iniziative volte allo sviluppo della professione di imprenditore artigiano e di artigiano dipendente; è ve-

ramente strano che non si sia colto tutto il valore di questa indicazione.

Per quanto attiene il secondo comma dell'emendamento presentato dall'onorevole Cappelli debbo confermare la mia sorpresa. In effetti nell'articolo 8 si parla di tutela dello sviluppo dei mestieri artistici tradizionali e dell'abbigliamento su misura, in ordine ai quali si ravvede l'opportunità che le regioni provvedano, con apposita convenzione, ad individuare ed utilizzare botteghe le quali, avendo i requisiti necessari, siano riconosciute come « botteghe scuola » e « maestri artigiani » che, avendo i requisiti necessari, siano riconosciuti come tali ai fini della formazione professionale. Mi chiedo come sia possibile mantenere una discriminazione di titoli che può creare turbativa nel mercato, in un'area di mestieri il cui apprendimento non è possibile ovunque e comunque, ma solo nell'ambito delle aziende o botteghe artigiane operanti nel settore. Mi sia consentito un esempio: il mestiere di legatore, di ceramista, il mestiere della lavorazione artistica del ferro, il mestiere dell'orafo, che io sappia, è impossibile che si possa apprendere attraverso un corso realizzato nelle regioni, nei vari centri professionali o presso qualsivoglia azienda, mentre è possibile solamente nella bottega dell'artigiano, legatore, orafo, e così via. Sono argomentazioni, queste, inoppugnabili, sicché, aver stabilito che l'istituto della bottega-scuola e la figura del maestro-artigiano debbano realizzarsi solo nell'area dei tradizionali mestieri artistici ed in quella dell'abbigliamento, a me pare garantire di per sé consistenza reale a questa indicazione rappresentata dalla bottega-scuola e dal maestro-artigiano.

Qualche osservazione mi sia consentita a proposito della convenzione. Abbiamo detto che anche nell'articolo 8 è previsto, per il ruolo della bottega-scuola, il rapporto convenzionato fra regioni e botteghe artigiane. A me pare fuori luogo supporre che un artigiano che abbia requisiti non occasionali e temporanei, quale quello dell'esercizio del mestiere da un certo numero di anni possa, ad un certo

punto, perdere questa qualifica. Dire che per un certo numero di anni un artigiano possa avere la qualifica di maestro e successivamente no significa mortificarlo.

Nel confermare la validità dell'articolo 8, il relatore, per le ragioni esposte, si dichiara contrario all'emendamento interamente sostitutivo presentato dall'onorevole Cappelli.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ritiene che gli istituti della bottega-scuola e del maestro-artigiano, anche in riferimento all'esigenza di una adeguata formazione del servizio, siano punti qualificanti della legge; non concorda, quindi, con quanto ha formato oggetto della motivazione presentata dall'onorevole Cappelli e considera il testo dell'articolo 8 sostanzialmente valido e qualificante.

SACCONI. Il risultato raggiunto con la formulazione dell'articolo 8, a mio avviso, è senz'altro soddisfacente in quanto vi è, soprattutto nella prima parte, un chiaro orientamento nei confronti delle regioni affinché predispongano programmi e materie di formazione professionale e, soprattutto, è bene sottolineato il rapporto fra scuola e lavoro inteso quale forma privilegiata attraverso la quale realizzare la riqualificazione dell'imprenditorialità artigiana o, comunque, della professionalità dei dipendenti dell'azienda artigiana.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo 8 è vero che vi sono stati dissensi sulla sua formulazione, ma altrettanto vero è che la soluzione emersa accoglie l'esigenza di coloro che volevano individuare nella bottega-scuola un momento esclusivo rispetto all'obiettivo della formazione, nel senso, cioè che è stato accolto il concetto della provvisorietà dell'istituto della bottega-scuola, in relazione al permanere di determinate caratteristiche da verificare periodicamente; ciò vuol

dire in pratica, che non siamo di fronte ad un titolo consegnato una volta per tutte all'azienda. Non c'è dubbio, invece, che resti un problema aperto relativamente al titolo di maestro-artigiano, perché meglio sarebbe stato concepirlo provvisoriamente, cioè, come funzionale ad un obiettivo.

A mio avviso, invece, ciò che dovrà trovare presto adeguata soluzione legislativa è il problema relativo all'apprendistato.

Per le motivazioni suesposte, invito il collega Cappelli a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cappelli, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

BRINI. Vorrei precisare che ci siamo astenuti sull'emendamento Cappelli perché pur avendo le stesse perplessità che altri colleghi hanno manifestato ci rendiamo conto che per un rapido *iter* del provvedimento in discussione è necessario trovare un punto di incontro. Come ho già sottolineato questa mattina, l'articolo 8 va letto in stretto collegamento con l'articolo 2 che affronta la complessa tematica della qualificazione professionale.

Due brevissime annotazioni: la prima è relativa alla qualifica di bottega-scuola (un termine certamente non elegante e che soprattutto non rispecchia completamente la realtà dell'artigianato e che ci riporta forse troppo all'indietro, ai livelli più bassi dell'azienda artigiana), qualifica riconosciuta dalla regione per un periodo limitato, da stabilire con convenzione; sarà quindi compito delle regioni stabilire sovranamente quanto questo periodo debba durare.

In secondo luogo, per quanto riguarda il comma successivo, relativo al riconoscimento del titolo di maestro artigiano, ritengo che si debba apportare una modifica di carattere funzionale, cioè sostituire la espressione « in possesso della qualificazione professionale prevista dal

precedente articolo 2 » con l'espressione « in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 » (che poi stabiliremo), per le motivazioni di cui ho già parlato questa mattina. Ma ciò che mi suscita maggiori perplessità è l'inciso « valevole sull'intero territorio nazionale », che sarebbe bene che la Commissione sopprimesse. Già altre volte abbiamo avuto occasione di esprimere queste perplessità e di chiedere ai colleghi una riflessione in proposito. Debbo innanzi tutto dire che, considerando quanto prescrive il primo comma dell'articolo 8, e cioè che le regioni predispongono nell'ambito dei programmi per la formazione professionale iniziative volte allo sviluppo della professionalità degli imprenditori artigiani, è ragionevole ipotizzare che un artigiano, qualificato maestro dalla regione, sia il soggetto che con maggiore attenzione segue questi programmi, ne è egli stesso il protagonista, e pertanto conserva la sua qualifica nel tempo, anzi può arricchirla o migliorarla, non prendendo in considerazione il fenomeno dell'analfabetismo di ritorno, per cui chi è maestro oggi può non esserlo più dopo uno o due anni. Quello che non mi convince è come questo titolo possa valere sull'intero territorio nazionale; la normativa ha carattere regionale e saranno appunto le regioni che, singolarmente, stabiliranno ognuna in maniera sovrana un proprio parametro che può essere valido per una, ma non valido o insufficiente per un'altra.

Consiglierei pertanto la Commissione di eliminare l'inciso che prevede che il titolo di maestro artigiano possa valere sull'intero territorio nazionale perché ciò potrebbe anche dar luogo a qualche contenzioso. A mio parere dovranno essere le singole regioni a pronunciarsi sulla validità del titolo di maestro artigiano riconosciuto da una determinata regione.

Per quanto riguarda, inoltre, la dizione « maestro », anche in relazione agli interventi di stamattina, sarebbe forse più opportuno sostituirla con « istruttore », più funzionale in relazione al riconoscimento del titolo e se collegato al concetto di bottega artigiana. Non faccio di

questo problema l'oggetto di una particolare disquisizione; si tratta solo di considerazioni che desidero consegnare all'attenzione dei commissari.

Preannuncio, comunque, che il gruppo comunista voterà a favore di questo articolo.

TESINI ARISTIDE. L'articolo al nostro esame ha indubbiamente un suo fascino. Sono però convinto che si debba dare allo stesso una realizzazione concreta se si vuole che termini quali « bottega scuola » e « maestro artigiano » non rappresentino unicamente delle patacche, con un valore molto relativo.

Torno ad insistere sul fatto che avremmo dovuto, in un certo senso, privilegiare quegli artigiani che preparano molti degli apprendisti di questo settore e che, pertanto, sostengono un pesante costo.

Così come è formulato l'articolo può far sorgere dissidi all'interno del settore artigiano, ed è per questo motivo che sostengo la necessità di riscriverlo completamente mettendo solo le cose essenziali, quelle che interessano veramente l'artigiano e la bottega artigiana, lasciando da parte i titoli che possono essere pomposi e che non servono a niente.

GAROCCHIO. Mi sembra che su questo articolo vada emergendo la necessità di un perfezionamento, ne propongo quindi l'accantonamento.

DUJANY. Anche io sono favorevole all'accantonamento dell'articolo 8, strettamente legato all'articolo 2, che pure abbiamo accantonato, sul quale vi sono ancora dei punti da chiarire per quanto riguarda i requisiti tecnici e professionali.

FRASNELLI. Anche io mi associo alla richiesta di accantonamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore ?

LAFORGIA, *Relatore*. Non mi oppongo a questa richiesta dettata, soprattutto, dal-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1981

le circostanze che stanno caratterizzando i nostri lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito l'accantonamento dell'articolo 8.

(Così rimane stabilito).

ALIVERTI. A questo punto, constatato che il prosieguo dei nostri lavori presenterebbe imbarazzo per alcuni commissari, propongo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

BRINI. In relazione alla proposta testé avanzata dal collega Aliverti, debbo dire che non mi pare ci siano motivi di sostanza che giustifichino un rinvio. Attualmente, infatti, risultano accantonati, non per volontà del gruppo comunista, gli articoli 2 e 8 riguardanti il tema della qualificazione professionale, tema sul quale mi pare si possa pervenire ad un'intesa nel senso che la qualificazione professionale dell'imprenditore è un requisito ritenuto, a seconda dei casi, o necessario o auspicabile: si tratta soltanto di affinare i meccanismi attraverso i quali rispondere a questa esigenza.

Per quanto concerne i restanti articoli (9, 10, 11, 12 e 13), né dalla presentazione di emendamenti, né dalla discussione generale risulta che ad essi si vogliano apportare modificazioni sostanziali tali da impegnarci tanto da non permetterci di concludere entro questa sera.

Proporrei, pertanto, di esaurire l'esame degli articoli, così come, d'altronde, ci eravamo accordati in precedenza, a meno che il rappresentante del Governo non abbia impegni tali da dover essere considerati prioritari rispetto al proseguimento dell'odierna seduta. Ove, però, impegni di tal genere non dovessero esserci, potremmo concludere l'esame degli articoli, sospendere la seduta per permettere al Comitato ristretto di trovare una nuova formulazione degli articoli 2 e 8, e riconvocarci nelle prime ore di domani o nella prossima settimana per concludere l'iter del provvedimento.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Secondo quanto ho già comunicato questa mattina, alle ore 19 debbo trovarmi presso la Commissione industria del Senato dove sarà esaminato il disegno di legge sulla vigilanza per le assicurazioni. D'altronde, mi pare che il lavoro fin qui svolto ci porti a constatare che i grossi nodi sono rappresentati dagli articoli 2 e 8 sui quali certamente, prima di martedì della prossima settimana, sarà possibile trovare un'intesa, onde agevolmente completare l'iter del provvedimento con l'approvazione degli ultimi articoli.

Vi sarei, pertanto, grato se voleste aggiornare l'esame della legge a martedì prossimo con l'impegno, anche da parte mia, di arrivare all'approvazione. Se, comunque, ciò non fosse ritenuto possibile o opportuno, avverto che potrei essere sostituito dal sottosegretario Fontana.

BRINI. Il gruppo comunista aderisce alla richiesta del Governo considerandola prioritaria rispetto ai lavori di questa Commissione. Chiediamo, tuttavia, che venga immediatamente convocato il Comitato ristretto allo scopo di definire le questioni tuttora non risolte.

Concludo sottolineando che, sulla scadenza di martedì, noi avremmo delle perplessità, in quanto, proprio in quel giorno, è previsto un convegno sulla piccola industria a Napoli, convegno al quale non vorremmo mancare. Pertanto, se fosse possibile, chiederei che martedì prossimo la Commissione procedesse nell'esame del provvedimento riguardante il risparmio energetico, per approvare successivamente la legge-quadro sull'artigianato.

ALIVERTI. Ho chiesto nuovamente la parola per sottolineare, non solo a lei, signor presidente, ma a tutti i colleghi, l'inopportunità di procedere immediatamente ad una seduta del Comitato ristretto, ferma restando l'esigenza di ciascun gruppo di riconsiderare al proprio interno le posizioni precedentemente assunte. Non ritengo, cioè, che, in questo momen-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1981

to, vi siano le condizioni per prendere impegni precisi e confermare quanto già precedentemente stabilito nei suoi lavori dal Comitato ristretto; questo, infatti, ha lavorato per 18 mesi continuativamente ed ha fatto le sue proposte serie e motivate alla Commissione che ha avuto tutti gli elementi per poterle valutare. Allo stato, pertanto, c'è piuttosto l'esigenza di riconsiderare le proposte che sono state avanzate e di procedere a termini di regolamento.

BRINI. Se intendo correttamente — come credo di aver inteso — quanto testé detto dal collega Aliverti, ciò significa andare ai voti sulla base degli emendamenti, cosa che avremmo potuto fare benissimo fin da questa mattina. La mia proposta aveva, invece, il preciso intento di appianare i contrasti esistenti non con un voto, ma con la discussione.

Comunque, se questo deve essere, sia; il Parlamento, del resto, esiste per questo. Ritengo che le opinioni, da qualunque parte siano state espresse, debbano essere attentamente valutate, mentre il collega Aliverti, a nome del gruppo della democrazia cristiana, ritiene chiusa questa fase della discussione.

ALIVERTI. Sospesa, non chiusa.

PRESIDENTE. L'onorevole Aliverti ha detto — mi corregga se sbaglio — che non ritiene utile dare il via immediatamente ai lavori del Comitato ristretto perché ciò non muterebbe la sostanza delle cose, mentre è possibile che lo stesso Comitato possa riunirsi in una fase successiva.

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato a martedì prossimo alle ore 11, mentre l'Ufficio di presidenza si riunirà immediatamente per fissare il calendario dei lavori della prossima settimana.

BRINI. Vorrei sollecitare il Governo perché riferisca alla Commissione sulla situazione delle aziende ubicate nelle zone terremotate del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla Fulgorcavi di Fisciano.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Assicuro che il Governo riferirà quanto prima in merito.

La seduta termina alle 19,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO